



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 7

Data : 06/02/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 06/02/2017 Numero 7

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. LUNARDI" DI BRESCIA PER TIROCINIO - PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di febbraio alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 3

Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Istituto d'Istruzione Superiore "Astolfo Lunardi" di Brescia ha chiesto la disponibilità del Comune di Ome ad accogliere studenti per un periodo di tirocinio curricolare, come esperienza di "alternanza" "scuola lavoro";

RILEVATO che il Comune di Ome è interessato all'attivazione di tali tirocini presso la Biblioteca Comunale;

RITENUTO pertanto di assentire alla richiesta;

DATO ATTO che per l'attivazione di tale progetto è necessaria la stipula di apposita convenzione ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.2013 e del DDUO n.10031 del 5.11.2013;

CONSIDERATO:

- che lo svolgimento del tirocinio non comporta alcuna spesa per il Comune di Ome;
- che l'istituto provvede a dotare gli studenti della formazione obbligatoria per legge e a sostenere le spese della visita medica di idoneità al lavoro;
- gli studenti saranno coperti da assicurazione responsabilità civile e INAIL a cura dell'istituto, che si farà anche carico della necessaria comunicazione all'ispettorato del lavoro;

VISTI:

- il d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A";

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. **Le premesse**, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la bozza di convenzione allegata alla presente sotto la lettera "A", per l'attivazione di tirocini curricolari, come esperienza di "alternanza" "scuola lavoro";
3. **DI DEMANDARE** al responsabile dell'Area Finanziaria gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;
4. **DI DARE ATTO** che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
6. **DI DARE INFINE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - X° comma del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza di attivare il tirocinio di formazione.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.



Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addi




Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/02/2017 :

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 06/02/2017



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia


OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. LUNARDI" DI BRESCIA PER TIROCINIO - PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 06/02/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

Ome 06/02/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE

(Ai sensi della Legge 107 del 13 luglio 2015, DGR 825 del 25/10/2013 e del DDUO n° 10031 del 5/11/2013)


Tra

I.I.S. ASTOLFO LUNARDI, con sede legale in Via Riccobelli n. 47 – CF e Partita IVA 98002910176,
rappresentata dal Legale Rappresentante, prof. Paolo Taddei, nato a _____ il _____, C. F.:

di seguito "Promotore"

Denominazione
con sede legale in
P. Iva/codice fiscale
rappresentato da
nato a
il

E



PREMESSO

- 1) Che il promotore, nel rispetto della normativa vigente, promuove il tirocinio quale strumento per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro così come previsto dall'art. 1 commi 33-43 legge 13 luglio 2015, n. 107 per cui i percorsi di alternanza scuola lavoro sono inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi d'istruzione.
- 2) Che ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
- 3) Che la Giunta della Regione Lombardia, con la Deliberazione del 25/10/2013 n. 825, ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, dell'occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:
 - promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Il Promotore";
 - a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini extracurricolari" del paragrafo: "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";

Documento prodotto in originale informatico con firma autografa sostituita a mezzo stampa da parte del soggetto promotore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.g.s n. 39/1993.

- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: "Ospitante" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi: "Ospitante" e "Limiti all'attivazione dei tirocini";
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizione del Tirocinio

L'Ospitante, su proposta del Promotore, si impegna ad accogliere presso la propria sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento di:

1.1 Tirocini extracurricolari:

a) **Tirocini "formativi e di orientamento"** (a favore di soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre dodici mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto);

b) **Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro"** (a favore di inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati, lavoratori sospesi, in mobilità e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto);

c) **Tirocini "formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento"** (a favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91);

d) **Tirocini "estivi di orientamento"** (promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico, ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti);

1.2 Tirocini curriculari:

a) **Tirocini "formativi curriculari"**, quale esperienza formativa ed orientativa a favore di studenti iscritti ad un percorso istruzione o formazione di livello secondario, terziario e in genere percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. I tirocini curriculari sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso di studi, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico. I tirocini curriculari hanno la durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Ogni Tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi Individuali (di seguito PFI); il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. La durata di ogni Tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di Tirocinio previo accordo tra le parti ed il Tirocinante, fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale, come meglio specificato nel successivo art. 7.

Art. 2 – Progetto Formativo Individuale (PFI)

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Tirocinio sono definite dal PFI, redatto secondo lo schema adottato dalla Regione Lombardia e sottoscritto dalle Parti e dal Tirocinante;
2. Il PFI costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione;
3. Le Parti si obbligano a garantire la formazione prevista nel PFI, anche attraverso le funzioni di Tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Art. 3 – Funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento di ogni Tirocinio, le attività sono seguite e verificate da un Tutor didattico organizzativo e da un Tutor aziendale, individuati nel PFI. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.
2. Il Tutor didattico organizzativo è designato dal Promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Promotore, Tirocinante ed Ospitante, assicurando monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Il Tutor Aziendale è designato dall'Ospitante, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzione di affiancamento del Tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il Promotore.
4. In relazione allo svolgimento del Tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di Tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del PFI anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Art. 4 – Diritti ed Obblighi del Tirocinante

1. Come stabilito dagli indirizzi regionali, le Parti concordano che il Tirocinante:
 - a) Durante lo svolgimento del Tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal PFI, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di Tirocinio con l'attività del datore di lavoro.
 - b) Deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
 - c) Deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi ed ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.
 - d) Ha la possibilità di interrompere il Tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor Didattico ed al Tutor Aziendale.
2. Le Parti concordano altresì che:
 - a) al termine del Tirocinio, il Promotore, sulla base di quanto rilevato dal Tutor Didattico Organizzativo e dal Tutor Aziendale, rilascia al Tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del Tirocinio;
 - b) non è prevista a favore del Tirocinante alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

Art. 5 – Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Ogni Tirocinante è assicurato dal Promotore:
 - a) Presso l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - b) Presso idonea Compagnia Assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal Tirocinante nel PFI al di fuori della sede operativa dell'Ospitante e rientranti nel PFI.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolta dal Promotore.

Art. 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 i Tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - a) Promotore:
 - è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D. Lgs. 81/2008 "Formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentati", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome (n. 221/CSR del 21/12/2011);
 - si fa carico di erogare sia la Formazione Generale che la Formazione Specifica;
 - b) Ospitante: sono a suo carico gli obblighi di cui all' art. 36 "Informazione ai Lavoratori" D. Lgs. 81/08.

L'Ospitante inoltre dichiara che nessuna attività lavorativa alla quale verrà adibito il tirocinante è soggetto a sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dal D. lgs 81/08 e s. m. i. Difatti, per la specifica mansione, il Documento di Valutazione dei rischi evidenzia rischio trascurabile /basso e, in particolare il tirocinante non verrà adibito all'utilizzo di videoterminale per più di venti ore settimanali, oltre le quali scatterebbe obbligo di sorveglianza sanitaria.

Art. 7 – Durata della convenzione e recesso

1. La presente convenzione è prodotta dal promotore in originale informatico sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ed ha validità di 36 mesi a decorrere dalla data di registrazione della stessa al protocollo generale dell'ultimo firmatario. Essa si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Come stabilito dagli indirizzi regionali, sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
 - a) comportamenti del Tirocinante tali da far venir meno le finalità del proprio PFI;
 - b) mancato rispetto da parte dell'Ospitante dei contenuti del PFI o non venga consentito l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del Tirocinante.
3. Il recesso riferito al singolo Tirocinio deve essere comunicato all'altra parte ed al Tirocinante ed avrà effetto dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 8 – Normativa applicabile

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia.
2. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge con modificazione dall'articolo, comma 1 della legge 9 agosto 2013, n. 99, la presente convenzione e ciascun tirocinio attivato in esecuzione della stessa sono sottoposti alla normativa in materia di tirocini della Regione Lombardia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria

responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia. Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia,

Per il Soggetto Ospitante

Il Legale Rappresentante

.....

Per il Soggetto Promotore

(prof. Paolo TADDEI)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Istituto di Istruzione Superiore "Astolfo Lunardi"

via Riccobelli, 47 - 25123 BRESCIA - TEL 030 2009508/9/0 FAX 030 390996

info@lunardi.bs.it - www.lunardi.gov.it

Brescia,

____/____/____

Per presa visione della convenzione stipulata tra la struttura ospitante e il soggetto promotore:

Il tirocinante:

Nome _____

Cognome _____

Firma _____